

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono adottati dal Consiglio Comunale, avvalendosi nel merito, come organo consultivo, della Commissione "Governo del Territorio";

Art. 2

La Commissione "Governo del Territorio", nella trattazione di argomenti riguardanti la toponomastica può avvalersi del contributo di:

- Sindaco o suo delegato;
- componenti della Commissione Consiliare Cultura;
- Dirigenti del Servizio Mobilità, Servizio Demografico e Servizio Cultura;
- Apporti esterni.

Art. 3

I provvedimenti che riguardino nomi soggetti a speciale approvazione sono adottati dalla Commissione una prima volta come richiesta di autorizzazione ed una seconda volta appena pervenuta l'approvazione delle autorità competenti.

Art. 4

Nell'espressione dei pareri la Commissione deve tutelare la storia toponomastica di Latina e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

È compito quindi della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione Comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi della città.

Art. 5

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a) che il toponimo, sia che indichi persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;

- c) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- d) cercare di non apportare modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti;

Il divieto di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità per i cittadini.

Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.

È possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare vecchie e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Art. 6

La Commissione si pronunzia su:

- a) le richieste di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- b) le richieste generiche formulate ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
- c) la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o di edifici

I toponimi presentati, qualora non prescelti, saranno inseriti in un elenco di toponimi idonei per successive aree.

Il toponimo approvato deve essere legato dalla Commissione ad un luogo, un edificio o ad un'area di circolazione.

La Commissione potrà incaricare l'ufficio Toponomastica di trovare, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in quel luogo, idonee aree di circolazione eventualmente formulando indicazioni in proposito.

La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, larghi etc.) è riservata all'ufficio Toponomastica.

Art. 7

Il parere della Commissione è dato di norma a maggioranza.

Deve essere unanime nei casi sottoelencati:

- per l'assegnazione di toponimi da nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio Toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- per casi di quasi-omonimia con altre denominazioni esistenti.

Art. 8

In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, l'ufficio Toponomastica ne dà comunicazione agli interessati, rendendo loro noto, per estratto, il verbale che reca il predetto parere.

Il fatto che la Commissione ritenga più opportuna una lapide non obbliga l'Amministrazione a sostenere le spese ed il richiedente dovrà attivarsi in base all'art. 16.

Art. 9

Anche in materia di iscrizioni commemorative il parere della Commissione è obbligatorio.

Esso, peraltro, è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime, di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 10

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o i piani particolareggiati che riguardano nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri o in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse alla Commissione, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati.

Le risultanze dell'attività della Commissione saranno, oltre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente agli Uffici di competenza e ai cittadini direttamente interessati a cura dell'ufficio Toponomastica.

Art. 11

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da:

- Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali;
- Enti, Associazioni ed Istituzioni;
- Singoli Cittadini.

Le stesse debbono essere inoltrate al Comune di Latina, Ufficio Toponomastica.

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune la determinazione dell'area di circolazione a cui attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 5.

La Commissione potrà chiedere, qualora lo ritenga necessario, integrazioni alla documentazione presentata.

La presentazione dell'istanza non implica per il cittadino il diritto del silenzio – assenso tutelato dalla L. 241/90 e s.m.i.

Nel caso la Commissione rigetti in toto la richiesta, questa non potrà essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 12

L'Amministrazione dovrà sentire il parere della Commissione anche per la denominazione di impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazione piste ciclabili, sentieri, aree verdi e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art. 13

Il parere della Commissione è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la stessa si attiene ai toponimi antichi, e alla toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniati.

Art. 14

La competenza di cui all'art. 8 della Commissione si riferisce specificatamente a:

- iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
- iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito l'ufficio Toponomastica ed il presente regolamento.

Art. 15

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettami della Commissione per quanto attiene al posto.

Art. 16

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Art. 17

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari, la stessa ha facoltà di segnalare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

NORME TECNICHE PER LA TOPONOMASTICA

Art. 18

Le targhe toponomastiche dovranno:

- avere caratteri di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite;
- essere posizionate a muro o su apposite paline;
- avere dimensioni, quelle a muro pari a cm 40 x cm 30 (h), quelle a bandiera o su patine pari a cm 80 x cm 25 (h), con sfondo bianco, bordo azzurro e nome via in nero;
- in caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione riportare l'indicazione della denominazione precedente;
- essere poste all'inizio della strada, sul lato sinistro e ad una altezza minima di m 2,00 dal suolo, le targhe verranno apposte ad ogni incrocio.

NORME TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 19

La richiesta di assegnazione di nuovi numeri civici va presentata, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30-05-1989, n. 223, da parte del proprietario dell'immobile o/e costruttore, solo quando la costruzione è stata ultimata e le aperture realizzate.

Pertanto di norma deve essere richiesta all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità.

L'istanza dovrà essere presentata in marca da bollo (€ 16,00) utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Toponomastica allegando la relativa documentazione richiesta dallo stesso.

Nel caso in cui la proprietà appartenga ad una società, la richiesta dovrà essere presentata dall'amministratore/rappresentante legale, mentre nel caso si tratti di proprietà condominiale, la richiesta andrà presentata dall'amministratore del condominio.

Dovranno essere versate su apposito conto corrente dedicato le seguenti somme:

- € 20,00 per diritti di istruttoria propedeutici all'assegnazione – per ciascun numero civico (da pagare anche in caso di esito negativo);
- € 30,00 per diritti di assegnazione numerazione civica per apposizione targhetta (questa cifra non va pagata se la targhetta viene realizzata e apposta dall'utente, secondo le modalità indicate dall'amministrazione).

Art. 20

Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sottoelencati criteri:

- la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
- con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati

alla destra, al lato opposto i dispari;

- la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;
- i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt.2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili;
- nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.

Art. 21

I numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:

- scritta nera o blu su fondo bianco;
- forma rettangolare dimensioni pari a cm 18 x cm 12 (h);
- serigrafia in bordo blu, scritta Comune di Latina e stemma comunale a colori.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

È fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe della toponomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Art. 23

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di toponomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda, pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. È fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Art. 24

L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (-2° comma- dell'art.43 del D.P.R. n.223/89).

Art. 25

È fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art.10 - ultimo comma - legge 1228/54).

Art. 26

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate la toponomastica e la numerazione civica; gli è, comunque, fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Art. 27

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione corrente in materia, alle Circolari del Ministero

dell'Intero e dell'ISTAT, con particolare riferimento alla Circolare prot. n. 912/2014/P, Allegato 3) ove vengono esplicitate le indicazioni sulle modalità di compilazione e aggiornamento dello stradario e dei numeri civici, individuando le "Regole di Standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi" per uniformarsi a livello nazionale.

Art. 28

Il Comune può avvalersi della collaborazione di istituti di istruzione secondaria superiore per attività afferenti la toponomastica.